

STATUTO

CSP COOPERATIVA SOCIALE PIACENTINA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA
TORRICELLA 1

Numero REA: PC - 197195

Codice fiscale: 01861670337

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

La presente assemblea regolarmente costituita in prima convocazione. Indi il presidente apre la discussione.

Prende la parola il Presidente, il quale su esplicita richiesta, viene autorizzato alla trattazione unitaria dei punti posti all'ordine del giorno.

In particolare il Presidente illustra la necessità di adottare un nuovo statuto sociale aggiornato alle mutate esigenze socio economiche ed alle nuove necessità organizzative della società, nonché alle nuove disposizioni di legge e di trasferire la sede dall'attuale in Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Roma 18/A alla nuova in Piacenza (PC), Via Torricella n. 1.

Le proposte di modifica al vigente statuto sono riportate nel testo integrale dello stesso, che il Presidente illustra all'Assemblea e che viene allegato previa sottoscrizione del presidente e di me notaio al presente atto sotto la lettera "A".

Dopo breve, ma esauriente discussione, l'assemblea, con voto unanime degli aventi diritto espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente.

DELIBERA

1) Di trasferire la sede dall'attuale in Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Roma 18/A alla nuova in Piacenza (PC), Via Torricella n. 1.

2) Di adottare il nuovo testo di statuto sociale, allegato sub "A" del presente atto.

Tale nuovo statuto abroga e sostituisce il precedente e regolerà da oggi in poi il funzionamento della cooperativa.

2) Di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere affinché possa apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenere l'iscrizione nel Registro Imprese e/o per l'eventuale giudizio di omologazione.

Non essendovi altro da deliberare il presidente dichiara sciolta l'assemblea e sono le ore diciotto e minuti venti.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato avendone esatta conoscenza.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Il presente atto e le relative formalità, trattandosi di cooperativa a mutualità prevalente, sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte completato di mio pugno su un foglio per quattro pagine, del quale, ho dato lettura al comparente che approvandolo lo sottoscrive - unitamente a me Notaio - alle ore diciotto e minuti quaranta.

Firmati all'originale:

Sonny Tartaro - Emanuele Palombo Notaio

Allegato "A" al Repertorio n. 5000

STATUTO SOCIALE

SOCIETÀ COOPERATIVA DENOMINATA CSP COOPERATIVA
SOCIALE PIACENTINA

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 denominazione e sede

È costituita ai sensi della L. 381/1991, la Società cooperativa denominata CSP Cooperativa Sociale Piacentina, enunciabile anche CSP Soc. Coop.

La sede della società è in Piacenza.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie e, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemilase sessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante:

- a. la gestione di servizi socio-sanitari, formativi ed educativi;
- b. lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi sociosanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto le progettualità riabilitative, educative e formative sono finalizzate anche alla promozione del benessere e dell'autonomia lavorativa delle persone svantaggiate.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata an-

che nella ripartizione dei ristorni.....

Art. 4 (Oggetto sociale).....

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende svolgere, per conto di ditte private ed Enti Pubblici ed altri organismi loro rappresentativi, tramite appalti o trattative private, raggiungendo anche con gli stessi programmi concordati di intervento, le seguenti attività nei limiti consentiti dalla legge:.....

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, in ferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;.....

- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;.....

- la gestione di servizi sociosanitari ed educativi, in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;.....

- commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, di prodotti alimentari e bevande, al di fuori di negozi banchi o mercati;.....

- commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi e via internet;.....

- raccolta, recupero e commercio al dettaglio e ingrosso di indumenti usati;.....

- trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi;.....

- ristorazione con somministrazione, servizi di ristorazione aziendale, collettiva, self-service, ambulante e gestione di alberghi;.....

- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;.....

- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;.....

- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;

- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;.....

- la gestione di strutture sanitarie, sociosanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;.....

- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;.....

- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;.....

- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;.....

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati;.....
- l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel campo dei servizi cimiteriali comprese la tumulazione ovvero la sepoltura del corpo del defunto, l'inumazione in terra, l'estumulazione e l'esumazione, le manutenzione ordinarie e straordinarie delle tombe, l'eventuale ristrutturazione dei loculi e dei monumenti funebri, la loro illuminazione con luminari votivi;.....
- la gestione centralizzata e l'ottimizzazione dei servizi integrati di vigilanza e sicurezza per conto terzi;.....
- attività connesse alla prestazione di servizi nella logistica e nell'organizzazione aziendale, attività di global service, facility e property management;.....
- attività connesse alla prestazione di servizi nella produzione, imballaggio e confezionamento di generi alimentari;.....
- attività di consulenza e trasporto conto terzi;.....
- assumere mandati con o senza rappresentanza ai sensi degli articoli 1704 e 1705 del Codice civile, ed eseguire tutti gli adempimenti e le funzioni relative;.....
- la gestione e organizzazione in proprio e per conto terzi di servizi di guardiana, portierato, sorveglianza, squadre antincendio, di beni mobili ed immobili, nonché l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti;.....
- servizi fiduciari inerenti alla sicurezza, recapito documenti anche riservati, consegna anche notturna di beni di emergenza;.....
- servizi di accompagnamento e pronta assistenza a persone fisiche e/o giuridiche;.....
- l'organizzazione e gestione di servizi di sicurezza, in luoghi pubblici e privati, manifestazioni, congressi e ricevimenti;.....
- l'istituzione e gestione di corsi specializzati per la formazione di operatori addetti alla sicurezza;.....
- consulenza per la sicurezza globale, sia in campo nazionale che estero con relativo studio, ricerca e valutazione del rischio, nonché la realizzazione di metodologie e tecniche idonee per la salvaguardia, la tutela e la difesa del patrimonio aziendale, personale, sociale, fisico e ambientale;.....
- studio, progettazione e fattibilità di sistemi per la protezione e difesa delle informazioni, delle telecomunicazioni dell'elettronica, dell'informatica, e telematica;.....
- pianificazione, programmazione e organizzazione di seminari, corsi, stage per la formazione e riqualificazione di addetti alla sicurezza globale;.....
- la ricerca e selezione del personale sia per conto di aziende che per privati;.....
- analisi e studio dei fenomeni delinquenziali, sociali, criminali e comportamentali mediante l'uso di sistemi audiovisivi, fotografici e

fonici, compresa l'elaborazione e pubblicazione di testi e materiale didattico su tali materie;.....

- consulenza nel ramo assicurativo per quanto concerne il rischio assuntivo, raccolta di informazioni commerciali, investigazioni e raccolta di informazioni per conto di privati e aziende, nonché attività sia per conto di enti e strutture pubbliche e privati, sia per conto estero;.....

- prestazione dei servizi necessari alla corretta gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio immobiliare ed impiantistico (impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari e distribuzione acqua, elettrici, antenne, antincendio, sollevamento persone e cose, impianti tecnologici in generale);.....

- realizzazione e aggiornamento dell'anagrafe manutentiva delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici pertinenti;.....

- gestione e coordinamento delle imprese che operano nello stesso edificio o impianto;.....

- realizzazione, gestione e manutenzione impianti;.....

- predisposizione ed attuazione piani di manutenzione e, più in generale, di politiche manutentive;.....

- consulenza nell'ambito delle problematiche di gestione degli immobili e dei patrimoni immobiliari;.....

- censimenti immobiliari ed impiantistici, manutenzione di aree a verde;.....

- individuazione delle attività esercitate negli immobili e dei centri di costo pertinenti;.....

- resa di servizi in materia di sicurezza ex d.lgs. 81/2008;.....

- realizzazione e gestione di centri di telecontrollo e call-center;.....

- fornitura e manutenzione di dotazioni hardware, software e trasmissione dati;.....

- attività di supporto per il funzionamento dell'ente (es. consegna documenti, valori e posta, servizi di fotocopiatrice e rilegatura, servizio di fattorino ecc.);.....

- gestione sale convegni e relative attrezzature tecniche;.....

- gestione servizi di catering per convegni o eventi di rappresentanza;.....

- servizi di facchinaggio;.....

- manutenzione dei mobili e degli arredi in genere;.....

- fornitura di servizi di autonoleggio con e senza autista;.....

- gestione delle richieste di intervento e dei servizi di reperibilità;.....

- redazione e gestione del registro dei controlli periodici, di piani di evacuazione/emergenza e dei manuali d'uso e di manutenzione;.....

- raccolta, richiesta, rinnovo, produzione ecc. di tutti i certificati e collaudi previsti dalle vigenti normative e rilasciati dagli enti preposti ai controlli relativi alla agibilità e sicurezza del fabbricato;.....

- fornire servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione;.....

- redigere e proporre piani pluriennali di intervento sia manutentivo sia di ristrutturazione.

Per il raggiungimento di quanto sopra, la cooperativa, tramite i suoi rappresentanti designati, potrà svolgere l'attività di commissionaria

per conto terzi ai sensi degli articoli 1731 e seguenti del Codice civile, nonché l'attività di agenzia di affari ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e l'attività di agente di commercio ai sensi degli articoli 1743 e seguenti del Codice civile.....

La cooperativa potrà operare per ottenere tutte le abilitazioni e concessioni necessarie e/o utili all'erogazione di servizi costituenti l'oggetto sociale.....

Su delibera dell'Organo Amministrativo la società potrà aderire ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.....

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, la Cooperativa potrà compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge, qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, finanziaria (non nei confronti del pubblico nè in via prevalente) e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:.....

a) potrà, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;.....

b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;.....

c) potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo sviluppo delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici interessati allo sviluppo della cooperazione;

d) richiedere ed ottenere finanziamenti di ogni genere e tipo assistiti o meno da provvidenze pubbliche necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale;.....

e) acquistare o assumere in locazione beni mobili e/o immobili necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;.....

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992 ed eventuali modifiche ed integrazioni.....

Nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione tempo per tempo vigente, ed in particolare dai commi da 238 a 242 dell'art. 1 della legge 205/2017, la Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.....

In caso di cessazione del rapporto sociale il prestito si estinguerà

automaticamente e le somme risultanti a credito verranno restituite al socio ovvero ai suoi eredi.

La Cooperativa rilascerà ad ogni depositante un documento rappresentativo del deposito. Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci verranno disciplinate le modalità di attuazione del rapporto di prestito nel rispetto dei seguenti criteri:

- determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, fermi restando comunque i limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la Cooperativa dei requisiti mutualistici;
- determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei depositi;
- determinazione delle modalità e dei termini di rimborso delle somme in caso di estinzione del rapporto.

I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la Cooperativa dei requisiti mutualistici. La gestione dei rapporti di prestito sociale dovrà, altresì, comunque, effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare delle norme contenute nell'art. 3 del Decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 481 e relativi emanati o emanandi provvedimenti di attuazione, le cui disposizioni si intendono fin d'ora automaticamente recepite nel presente statuto.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il tutto, comunque, nel rispetto delle norme contenute nel D.L. n. 95/1974 convertito nella legge n. 216/1974 e modificato con l'art. 12 della legge 23 marzo 1983 n. 77, nella legge 2 gennaio 1991 n. 1, nonché nel D.L. 143 del 3 maggio 1991, coordinato con legge di conversione 5 luglio 1991 n. 197, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n.

381/91;.....

c) soci volontari, iscritti in apposita sezione del libro soci, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91; il numero dei soci volontari non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci dovranno possedere i requisiti necessari per l'appartenenza alle varie categorie, sia per quanto concerne le attitudini professionali e fisiche, sia per quanto concerne le situazioni di "svantaggio". Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.....

Possono essere infine soci, laddove consentito dalla legge, imprese costituite sotto forma di imprese individuali e persone giuridiche pubbliche o private purché in grado di svolgere attività attinenti con l'oggetto sociale ovvero nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.....

Sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguata allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.....

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare fra soci e Cooperativa quale realizzazione dello scopo mutualistico, potrà assumere tutte le forme previste dalle normative vigenti in materia.....

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.....

Art. 6 (Categoria speciale di soci).....

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.....

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.....

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, solo soci lavoratori, comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.....

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.....

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.....

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.....

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis del Codice civile.....

Per quanto concerne il diritto al ristorno, i soci appartenenti a questa categoria speciale non possono esserne esclusi, ma potrà essere limitata, con apposito regolamento interno, la misura del ristorno rispetto agli altri soci cooperatori, anche in ragione dei costi sostenuti dalla cooperativa per la formazione e/o l'inserimento degli stessi. Il regolamento interno potrà inoltre prevedere che il ristorno non possa essere imputato ad aumento del capitale sociale nelle varie forme previste dall'art. 2545 sexies comma 3 c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del periodo di formazione/ inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei termini previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il pre-

sente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;.....

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti, dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:.....

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;.....

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e), f) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:.....

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;.....

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:.....

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;.....

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;.....

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il richiedente è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo l'Organo Amministrativo obbli-

gato a verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni stesse.....

Art. 8 (Obblighi del socio).....

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:.....

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:.....

- del capitale sottoscritto;.....

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione stabilita annualmente dall'Organo Amministrativo;.....

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo;.....

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalla Assemblea o dall'Organo Amministrativo.....

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:.....

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;.....

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa. In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:.....

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.....

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o PEC alla Cooperativa.....

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.....

Art. 9 (Perdita della qualità di socio).....

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o estinzione se il socio è diverso da persona fisica.....

E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi dell'insolvenza.....

La perdita della qualità di socio comporta automaticamente anche la cessazione del rapporto mutualistico in essere tra socio e cooperati-

va.....

Art. 10 (Recesso del socio).....

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:.....

- a)..... che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;.....
- b)..... che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;.....
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;.....
- d)..... che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione).....

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:.....

- a)..... che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;.....
- b)..... abbia cessato in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;.....
- c)..... risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;.....
- d)..... che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;.....
- e)..... che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private

o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

f) che in qualunque modo arrechi danni, anche morali alla cooperativa, o che fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli al corretto svolgimento dell'attività lavorativa dei soci, in violazione dello spirito mutualistico o solidaristico della cooperativa;

g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo, dimissioni, cambio o cessazione di appalto con conseguente assunzione del socio presso diverso datore di lavoro nei limiti consentiti dalla legge;

h) che nello svolgimento dell'attività lavorativa assegnatagli dalla cooperativa violi i diritti di terzi o gli impegni assunti dalla cooperativa nei confronti dei terzi;

i) che sia responsabile di una grave insubordinazione, nonché di un comportamento oltraggioso nei confronti dei soci e del personale della Cooperativa.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

I soci esclusi in forza alla lettera e) del presente articolo perderanno il diritto al rimborso della metà delle somme loro dovute ai sensi dell'art. 13, salvo il potere dell'Organo Amministrativo di deliberare la perdita totale in casi di particolare gravità.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. d), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del

rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere c), d), e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

La Cooperativa può procedere a compensazioni nel rispetto dei limiti inderogabili di legge.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statu-

to, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, aziende, rami d'azienda o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a dieci.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21, lettera a) numero 2, del presente statuto.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata dall'Assemblea dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti e rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei com-

ponenti il Consiglio di amministrazione.....

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.....

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.....

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori).....

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.....

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.....

TITOLO V.....

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE.....

Art. 21 (Elementi costitutivi).....

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:.....

a)..... dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:.....

1)..... dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge;.....

2)..... dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;.....

b)..... dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;.....

c)..... dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;.....

d)..... dalla riserva straordinaria;.....

e)..... da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge.....

Le riserve di cui alle lettere b) e d) sono sempre indivisibili; la riserva di cui alla lettera c) potrà essere restituita al socio così come previsto dal precedente art. 13; le riserve di cui alla lettera e) potranno essere divisibili e/o indivisibili a seconda della legge e/o della deliberazione che ha determinato la loro costituzione.....

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.....

Nei limiti previsti dall'art. 2545 quinquies c.c., e previa delibera favorevole dell'Assemblea ordinaria dei soci, potranno essere assegnate ai soci diversi dai soci cooperatori eventuali riserve divisibili appositamente costituite ed identificate come tali in sede di loro costituzione.....

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione).....

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, fatto salvo il diritto di recesso.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7; controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Ai sensi dell'art. 2529 c.c., su parere favorevole dell'assemblea ordinaria dei soci, l'Organo Amministrativo può, sotto condizioni di legge, disporre l'acquisto o il rimborso di proprie quote.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 (uno)/01 (gennaio) al 31 (trentuno)/12 (dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a ristorno per i soci cooperatori ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c.;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima

prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;.....
g) a riserva straordinaria indivisibile.....

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori...
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.....

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.....

Art. 24 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, apposta somme al conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del Codice civile, che definisce, tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e le condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.....

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal già menzionato regolamento, considerati singolarmente o combinati tra loro:.....

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;.....
- qualifica professionale;.....
- compensi erogati;.....
- tempo di permanenza in Cooperativa;.....
- tipologia del rapporto di lavoro.....

In applicazione di quanto previsto ai commi precedenti l'assegnazione del ristorno ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.....

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.....

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi Sociali)

Sono organi della Società:.....

- a) l'Assemblea dei soci;.....
- b) l'Organo Amministrativo;.....
- c) l'Organo di Controllo o il revisore, se nominato.....

Art. 26 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.....

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (esempio fax o e-mail), inviata 5 (cinque) giorni prima dell'a-

dunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo e ne stabilisce i compensi;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge, e ne stabilisce i relativi compensi;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 legge 142/01 e successive modifiche e integrazioni ed i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- 11) delibera la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 e 11 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha un luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli ar-

gomenti previsti dall'art. 2365 del Codice civile.....

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi).....

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.....

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.....

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.....

Restano in ogni caso fermi i quorum costitutivi e deliberativi diversi da quelli sopra riportati stabiliti con norma inderogabile dalla legislazione vigente.....

Art. 29 (Votazioni).....

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea legalmente consentita.....

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.....

Art. 30 (Voto).....

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.....

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.....

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.....

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:.....

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;.....

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;.....

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;.....

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed il soggetto verbalizzante.....

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa....

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.....
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.....

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.....

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.....

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea).....

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.....

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.....

Art. 32 (Organo Amministrativo).....

La Società è alternativamente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea prima dell'elezione.....

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.....

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data nella quale l'Assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono sempre rieleggibili.....

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.....

Art. 33 (Competenze e Poteri dell'Organo Amministrativo).....

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.....

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.....

Almeno ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.....

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo Amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.....

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni).....

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.....

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma e/o raccomandata (anche a mano), in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.....

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.....

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.....

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.....

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.....

Art. 35 (Integrazione del Consiglio).....

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.....

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.....

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.....

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci rimanendo in carica fino alla sostituzione.....

Art. 36 (Compensi agli Amministratori).....

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.....

A favore degli Amministratori che percepiscano emolumenti diversi dei gettoni di presenza, l'Assemblea dei soci può deliberare la corresponsione di un trattamento di fine mandato.....

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Organo di Controllo)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale può esercitare anche il controllo contabile, in questo caso ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui agli artt. 806 e seguenti c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, nei limiti consentiti dalla legge e comunque salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che ab-

biano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;.....

- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.....

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.....

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.....

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.....

Art. 40 (Arbitri e procedimento).....

La nomina degli arbitri è devoluta alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione con sede in Roma, che nominerà l'arbitro ovvero gli arbitri in base a quanto previsto dal suo regolamento e assumerà, altresì, la gestione della procedura arbitrale conformemente alla normativa del Suo regolamento.....

Gli Arbitri sono in numero di:.....

a) uno per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000 (duecentocinquantomila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'articolo 10 del Codice di procedura Civile;.....

b) tre, per altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.....

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.....

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.....

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo il disposto di legge.....

Gli Arbitri decidono secondo diritto e il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.....

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.....

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.....

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.....

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presen-

te e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. d);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Il Consiglio di amministrazione dovrà predisporre, oltre al Regolamento di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-

va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.....

Art. 46 (Rinvio).....

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e sulle società cooperative sociali previste dalla L. 381/91.....

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.....

Firmati per vidimazione: Sonny Tartaro - Emanuele Palombo Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME
ALL'ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI
DELL'ART. 22 DEL D.LGS 82/2005.

Podenzano, 20 dicembre 2024

File firmato digitalmente dal Notaio Emanuele Palombo